

immobili da costruirsi con il provento del mutuo, nonché con la cessione "pro solvendo" del contributo statale, da asseguarsi dal Ministero dei LL. PP., ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica.

L'Istituto case popolari ha fatto in seguito presente che il Ministero dei LL. PP. era disposto ad asseguarogli il contributo statale, peraltro nella misura ridotta dell'1% annuo, prevista dall'art. 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, di quisa che -rappresentando il contributo, nella anzidetta misura, una garanzia supplementare pari a solo l'11,65% del mutuo, determinandone il valore attuale al tasso dell'8% - il mutuo concedibile dall'I.I.A. non potrebbe commisurarsi al 100% del costo degli immobili offerti in garanzia, come pratica normale per i mutui, a favore di Istituti case popolari o di Cooperative edilizie, assistiti dal contributo erariale nella misura del 4% annuo (valore attuale, all'8%, pari al 46,60% del mutuo).

In tale stato di cose, l'Istituto case popolari di Roma -nell'intento di evita